



*Museo Storico della Fisica
e Centro Studi e Ricerche
"Enrico Fermi"*

REGOLAMENTO SULLA TUTELA E RISERVATEZZA dei dati personali ai sensi dell'art. 27 della legge 675/1996 e s.m.e i.

Deliberazione CdA n. 57(05)

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali in seno al Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" per lo svolgimento delle finalità di cui all'articolo 2, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni. In particolare vengono definiti i profili organizzativi e le responsabilità e disciplinati i casi e le modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "legge": la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche);
- b) "Regolamento del Personale": il Regolamento del Personale del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26(05);
- c) "Progetto": le attività di ricerca interdisciplinare, individuate nel Piano Triennale di Attività del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";

3. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di dato sensibile, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2 Finalità Istituzionali

1. Per finalità istituzionali, legittimanti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 27 comma 1 della legge, si intendono i compiti definiti dall'art. 2 del Decreto 5 gennaio 2000, n. 59.

2. In particolare, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere la conoscenza della storia della fisica italiana, con particolare riguardo all'attività di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca;
- b) promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche nel settore della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri;

- c) consentire ai ricercatori che operano presso il Centro di utilizzare la più avanzata strumentazione messa a disposizione dai soggetti convenzionati, i quali concorrono, altresì, a fornire l'assistenza tecnica e il supporto scientifico per lo svolgimento delle ricerche e dei Progetti;
- d) promuovere la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e permanenti sui risultati delle ricerche;
- e) assicurare, dopo il ripristino, la conservazione degli ambienti originari, del materiale scientifico e delle attrezzature, dei laboratori e della biblioteca esistenti;
- f) acquisire ulteriore materiale scientifico di valore storico;
- g) consentire l'apertura al pubblico dei locali, dei laboratori della biblioteca nonché la visione del materiale scientifico.

Art. 3

Trattamento dei dati

1. Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" detiene una serie di dati, relativi a persone fisiche, giuridiche o ad enti, in archivi documentali oppure in banche dati elettroniche.
2. Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali non è richiesto purché il trattamento medesimo sia conforme ai fini istituzionali dell'ente, alle leggi e ai regolamenti.
3. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo se espressamente autorizzati; nella richiesta di autorizzazione il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" specifica i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Art. 4

Titolare e responsabili del trattamento

1. Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge, è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi".
2. Il Presidente è responsabile del trattamento, impartendo al Direttore le necessarie direttive ai sensi dell'art. 8 della legge.
3. Il Presidente svolge compiti di coordinamento e di controllo; in particolare:
 - a) assicura l'unità operativa e di indirizzo impartendo istruzioni al Direttore per la corretta gestione e tutela dei dati personali, nonché per la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;
 - b) verifica la rispondenza delle attività svolte rispetto alle istruzioni impartite.
4. Il Direttore riferisce su richiesta del Presidente, in seno al Consiglio di Amministrazione, in merito alle attività di trattamento svolte in seno all'Istituto.

Art. 5

Comunicazione dei dati

1. Per comunicazione, ai sensi dell'art. 1 lettera g) della legge, si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma.

2. Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi favorisce la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti agli Enti ed alle Amministrazioni Pubbliche, che sviluppino in collaborazione attività connesse alle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 2, nonché relativamente ai dati e alle informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e per l'esercizio delle attività oggetto di accordi, intese, convenzioni o simili, valutando la pertinenza e la non eccedenza dei dati comunicati rispetto alle finalità stesse.

3. Negli atti e provvedimenti di cui al comma precedente vengono previste le modalità e i limiti del trattamento dei dati, nonché gli obblighi connessi all'adozione delle misure di sicurezza.

4. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 della legge la comunicazione di dati personali, oltre alle ipotesi specifiche previste da leggi o regolamenti, può riguardare:

a) il trasferimento ad agenzie di viaggio, hotel e alberghi, operatori turistici in genere per finalità di organizzazione e sistemazione logistica, prenotazione di biglietti e soggiorni in occasione di convegni, missioni, trasferte sia in Italia, sia all'estero di dati nominativi, indirizzi, dati contabili di ricercatori, professori, collaboratori del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, nonché di ogni altra informazione che sia da considerarsi pertinente e non eccedente gli scopi in oggetto;

b) nominativi, indirizzi e dati professionali di partecipanti a convegni, mostre, meeting organizzati o patrocinati dal Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, comunicati a ditte, società, espositori che ne facciano richiesta per finalità scientifiche, di collaborazione o di promozione di iniziative simili o comunque compatibili con quelle della manifestazione in oggetto, salva la possibilità degli interessati di esercitare il diritto di opposizione e le altre facoltà di cui all'art. 13 della legge;

c) curricula raccolti in sede di selezione di personale o tramite la banca dati on-line, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento del Personale;

d) dati personali di dipendenti, ricercatori, collaboratori e consulenti a banche e assicurazioni per finalità contabili, amministrative, di copertura dei rischi ove le stesse operazioni non siano previste da una specifica copertura normativa e comunque salvi i limiti di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità in oggetto.

Art. 9

Diffusione di dati personali

1. Per diffusione, ai sensi dell'art. 1 lettera h) della legge, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma.

2. In applicazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 241/1990 e successive modificazioni, nonché dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 204/1998 e successive modificazioni, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi promuove iniziative idonee alla diffusione delle attività di ricerca programmate e realizzate, nonché dei relativi risultati, nel rispetto dei segreti industriali e degli eventuali diritti connessi alle creazioni intellettuali.

3. Per favorire i rapporti istituzionali con la comunità scientifica vengono diffusi in Internet e con ogni altra forma considerata idonea nominativi, indirizzo e-mail, numero di telefono e fax, nonché qualifica del personale di sede, degli afferenti, collaboratori e simili. Sono comunque garantiti l'aggiornamento programmato dei dati da parte dell'interessato e l'accesso controllato degli utenti.

Art. 10

Limiti e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti per motivi di riservatezza

1. Considerati i limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, per esigenze di tutela della riservatezza, di cui agli articoli 24 comma 2 lettera d) della legge 241/1990, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 352/1992:

- a) i rapporti informativi e le relazioni sul personale dipendente o comandato presso il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi nelle parti in cui contengano dati idonei a rivelare opinioni di carattere religioso, politico e sindacale, ai sensi dell'art. 22 della legge 675/1996, o relativi a valutazioni su qualità morali delle persone;
- b) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone, nonché cartelle sanitarie di rischio dei soggetti sottoposti a sorveglianza medica;
- c) documentazione attinente a procedimenti o controversie legali, giudiziali, disciplinari e cautelari, nonché atti relativi all'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione possa compromettere l'esito dei giudizi o comporti violazione del segreto istruttorio;
- d) documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio per causa di malattia o di invalidità;
- e) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti comunque identificabili;
- f) documentazione, atti e progetti soggetti a segreto o privativa industriale.

2. Gli incaricati del trattamento e comunque coloro che per qualsiasi ragione prendono conoscenza di documenti, per i quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto; è altresì vietato diffondere od utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute attraverso l'esercizio del diritto di accesso o comunque per finalità non compatibili con la richiesta stessa.

3. E' altresì sottratta all'accesso la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio, per la parte che contenga dati idonei a rivelare opinioni sindacali, politiche o convinzioni religiose (iscrizione al sindacato e mandato per il versamento delle quote associative, versamento del 4 per mille, devoluzione dell'8 per mille) o comunque situazioni che l'impiegato può avere interesse a mantenere segrete (ad esempio assegni o indennità personali o familiari, pignoramenti, cessione del quinto dello stipendio).

4. In sede di accoglimento della richiesta di accesso oltre all'interesse giuridicamente rilevante, di cui all'art. 22 della legge 241/1990 e successive modificazioni, occorre valutare la natura dei dati personali contenuti nei documenti richiesti, nonché la pertinenza e la non eccedenza degli stessi, ai sensi dell'art. 9 della legge, rispetto alle finalità della richiesta avanzata.

Art. 11

Informativa agli interessati

1. Le informative sono predisposte secondo le regole e i modelli descritti nel Manuale e vengono fornite in calce ai bandi e alle schede di raccolta dati, inserite negli schemi di accordo, convenzione, intesa e simili, nonché diffuse a mezzo Internet.

Art. 12

Misure di sicurezza

1. Il Direttore, co-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, provvede all'adozione delle misure di sicurezza sulla base delle direttive e delle istruzioni ricevute dal Presidente e in relazione ai diversi profili organizzativi.

In particolare le misure di sicurezza devono prevenire:

- a) i rischi di distruzione, perdita o danneggiamento delle banche dati;
- b) l'accesso non autorizzato ai sistemi e ai dati;
- c) il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure adottate devono essere sottoposte a controlli periodici, con cadenza annuale, da parte dei responsabili di cui all'art. 4, finalizzati a valutare l'idoneità delle stesse, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della legge.

Art. 13

Diritti dell'interessato

1. Il Presidente individua le modalità per l'esercizio e la concreta soddisfazione dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 della legge.

Art. 14

Controlli

1. Il Direttore dispone controlli, anche a campione, al fine di verificare la sicurezza delle banche dati e la corrispondenza delle attività di trattamento alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

2. Se del caso, a fronte di non conformità riscontrate, ai sensi del comma 1, o di intervenute novità normative, possono essere proposte dal Direttore idonee azioni correttive e preventive, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3 lettera c) del presente Regolamento.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni, nonché, relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai casi di esclusione, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPR 27 giugno 1992 n. 352.

2. Si applicano altresì, per i casi di comunicazione e diffusione, norme e principi di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e del DM 59/2000 istitutivo del Museo Storico della Fisica e Centro Enrico Fermi.

3. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è adottato con provvedimento del Presidente dell'Ente ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U., acquisito il parere del MIUR e del Garante della privacy.